

L'anatocismo bancario: Sintesi ragionata della Delibera CICR del 3 agosto 2016 ad uso delle banche.

Agosto 29, 2016

Maurizio Tidona

Avvocato

Corrispondenza:

m.tidona@tidona.com

Indice:

- Ambito di applicazione del Decreto del 3 agosto 2016 in attuazione dell'art. 120 TUB
- Operazioni bancarie interessate:
 1. Operazioni in generale di raccolta del risparmio ed esercizio del credito
 2. Rapporti di conto corrente e conto di pagamento
 3. Aperture di credito in conto corrente e conto di pagamento, anticipazioni su crediti e documenti, nonché sconfinamenti
- Modalità di adeguamento dei contratti
- Entrata in vigore e date di applicazione delle nuove disposizioni per le banche
- Interessi moratori



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all'art. 120 TUB ¹, comma 2, come riformato dall'articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016. ^{2 3}

1

¹ Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

² D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell'8 aprile 2016.

³ Il nuovo comma 2 dell'art. 120 TUB dispone adesso (in neretto la parte riformata): "(...) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della cliente-la, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, **comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti**; b) **gli interessi debitori maturati, ivi com-**

- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2016 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 120 TUB:

Il Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016 del MEF si applica:

- a qualsiasi operazione di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, disciplinate dal titolo VI del TUB⁴, **compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;**

- relativamente a qualsiasi soggetto (il "cliente") **che ha in essere il rapporto contrattuale con un intermediario.**^{5 6}

- OPERAZIONI BANCARIE INTERESSATE DALLA DISCIPLINA:

1. OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO IN GENERALE:

- **gli interessi debitori maturati**, quale disposizione di legge di ordine generale (ex articoli 120 TUB e 3 Decreto 343 del 2016), **non possono produrre interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito**, ad eccezione degli interessi di mora (art. 3 del Decreto) e delle specifiche operazioni indicate ai successivi numeri 2. e 3.;

presi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regola-te in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (...)"

2

⁴ TUB - Titolo VI: "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti - Operazioni e servizi bancari e finanziari". Il Titolo VI del TUB comprende gli articoli dal 115 al 128-ter.

⁵ Sono "intermediari" le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB.

⁶ Non sono considerabili clienti, nel caso abbiano un rapporto contrattuale con altro intermediario, le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane, la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge comunque attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti indicati.

- l'imputazione dei pagamenti agli interessi è in generale regolata in conformità dell'articolo 1194 cod. civ. e pertanto:

a) il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore;

b) il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

2. RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E CONTO DI PAGAMENTO:⁷

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento gli intermediari devono altresì assicurare alla clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;

- gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

- per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato comunque il 31 dicembre.

3. APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E CONTO DI PAGAMENTO, SCONFINAMENTI, ANTICIPAZIONI SU CREDITI E DOCUMENTI:^{8 9 10}

Nelle operazioni di apertura di credito in conto corrente e conto di pagamento, anticipazioni su crediti e documenti, nonché negli sconfinamenti, gli interessi debitori maturati devono essere:

⁷ D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, art. 1, comma 1: "lettera l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento".

⁸ Art. 1842 c.c. (Nozione): "[l]. L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato".

⁹ Sono "aperture di credito regolate in conto corrente" quelle specificate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644. Il decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB. Esso si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori: a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito; c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente; d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito; e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

¹⁰ Sono "sconfinamenti" quelli specificati all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, articolo 1, comma 1, lettera d).

- **conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno**, con una **periodicità non inferiore a un anno**;
- **contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale**;
- **il saldo periodico della sorte capitale può produrre interessi**, come segue:
 - **gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati**;
 - **al cliente, prima che gli interessi maturati divengano esigibili, deve essere concesso un ulteriore periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli articoli 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB^{11 12} (Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente)**;
 - **in caso di chiusura definitiva del rapporto** (anche per i contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare) **gli interessi sono immediatamente esigibili**; il saldo relativo alla sorte capitale può produrre in tal caso interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non può però produrre ulteriori interessi;
 - **il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale**; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo;

¹¹ Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela) TUB: "1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

¹² Art. 126 quater (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti) TUB: "1. La Banca d'Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia; b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento. 2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore è informato: a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento; b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento".

- il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

- MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI:

- il Decreto dispone che i contratti relativi alle operazioni sopra indicate devono essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB ed al medesimo decreto, ai sensi degli articoli 118¹³ e 126-sexies¹⁴ TUB; il Decreto dispone a tal fine, espressamente, che l'adeguamento costituisca "giustificato motivo" ai sensi dell'articolo 118 TUB;

¹³ Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) TUB: "1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

¹⁴ Art. 126 sexies (Modifica unilaterale delle condizioni) TUB: "1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. 2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. 4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

- **relativamente all'autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili deve essere specificamente acquisito il consenso scritto del cliente**, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB;¹⁵

- per i contratti invece non soggetti all'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies TUB, gli intermediari devono proporre al cliente l'adeguamento entro il 30 settembre 2016.

- ENTRATA IN VIGORE E DATE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE BANCHE:

- **il Decreto dispone che gli intermediari devono applicare le nuove disposizioni, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016**;

Il termine del 1° ottobre 2016 è relativo alla possibilità per la banca di contabilizzazione e successiva esigibilità degli interessi maturati "a partire dal 1° ottobre" (per la prima volta), e sino al 31 dicembre 2016.

Le banche, ossia, per poter contabilizzare il 31 dicembre 2016 gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016, e poi poterli esigere il 1° marzo 2017, dovranno procedere alle comunicazioni indicate entro il 31 dicembre 2016, concedendo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'invio delle comunicazioni alla clientela ex artt. 119 o 126-quater TUB.

Gli intermediari che non procederanno entro il 31 dicembre 2016 alle comunicazioni alla clientela, sia ex articolo 118 TUB (come sopra indicato) che ex articoli 119 o 126-quater TUB, non potranno contabilizzare gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

Tale interpretazione è confermata dalla circostanza che il Decreto del 3 agosto 2016 dispone che solamente "per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016" (art. 5, n. 2).

Per gli altri contratti interessati dalla nuova disciplina il Decreto prevede esclusivamente che "gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016" (art. 5, n. 1), riferendosi quindi qui alla sola possibilità di contabilizzazione degli interessi ("maturati a partire dal 1° ottobre 2016"), ma non ad un

¹⁵ Art. 117 (Contratti) TUB: "1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. (...)".

obbligo di comunicazione entro una specifica data, invece imposta “per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB”.

- INTERESSI MORATORI:

- il Decreto dispone, in linea generale, che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ad eccezione dei soli interessi di mora (art. 3 del Decreto);
- **agli interessi debitori maturati potranno quindi essere applicati, per espressa previsione regolamentare, interessi moratori;**
- agli interessi moratori si applicheranno le disposizioni generali del codice civile, e in specie gli articoli 1224¹⁶ e 1284 (in nota).¹⁷

© Tidona Copyright - È vietata la riproduzione in qualsiasi forma di questo documento o la distribuzione a terzi esterni alla propria organizzazione di appartenenza.

¹⁶ Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) c.c.: “[I]. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. [II]. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

¹⁷ Art. 1284 (Saggio degli interessi) c.c.: “[I]. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,2 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. [II]. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. [III]. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. [IV]. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. [V]. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.